



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 21/2022

riguardante alcune modifiche al Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico (nuova denominazione)

All'esame delle Commissioni della Gestione
e delle Petizioni e della Legislazione

6950 Tesserete, 19 luglio 2022

AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio riguardante alcune modifiche al Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico (nuova denominazione).

Con decisione del 19 novembre 2018 il Gran Consiglio ha approvato l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), una delle leggi più antiche del nostro Cantone, adottata nel 1907 e che per oltre un secolo è stata la base legale che ha permesso al Comune ticinese di assumere l'esercizio diretto, anche con diritto di privativa, di servizi e di attività a carattere prevalentemente industriale, ma di interesse pubblico e di chiara utilità per la collettività locale.

Per quanto attiene alle Aziende municipalizzate, l'abrogazione della LMSP ha comportato il contestuale inserimento dei suoi disposti – parzialmente rivisti e riaggiornati in funzione delle attuali necessità dei Comuni ticinesi - nella Legge organica comunale (LOC), con l'introduzione delle seguenti nuove basi legali di riferimento:

- artt. 192b, 192c, 192d, 192e LOC, che regolano le Aziende comunali;
- correlate modifiche degli artt. 9, 13, 91, 110 cpv. 1 let. h, 169 cpv. 3, 172, 175 LOC, dell'art. 5a del Regolamenti di applicazione della LOC (RALOC), del nuovo art. 50a RALOC e del nuovo capitolo nono (artt. 33-37) del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC).



La nuova impalcatura legislativa è entrata in vigore il 1. luglio 2019 e secondo i combinati articoli 217 LOC e 50a RALOC il termine di adeguamento dei regolamenti comunali alle norme sulle aziende comunali è il 31 dicembre 2021. Scadenza che, complice la pandemia ed altre priorità, non ha potuto essere rispettata.

Lo scioglimento dell'Azienda Acqua Potabile con l'assunzione da parte del Comune del servizio di gestione e fornitura dell'acqua potabile, avvenuto nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2021, implica in primis la modifica della denominazione del relativo Regolamento, che verrebbe rinominato in Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico. Conseguentemente a questo importante cambiamento le formulazioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 e 81 subiscono le modifiche illustrate di seguito.

Le passiamo in rassegna, fornendo dove il caso e per quanto di rilievo, le spiegazioni di dettaglio.

Art. 1 Costituzione

~~¹L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza del Consiglio comunale.~~

¹Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Capriasca, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

²In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴Il Municipio amministra l'Azienda il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Commento:

L'articolo sancisce il fatto che il servizio di approvvigionamento idrico è gestito dal Comune. Esso è sottoposto alla vigilanza e alla gestione del Legislativo, mentre il Municipio lo amministra e lo rappresenta.

Art. 4 Organizzazione

Organi dell'Azienda Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- ~~e) la Direzione.~~

Commento:

Il passaggio del Servizio di approvvigionamento idrico dall'Azienda al Comune ha quale conseguenza formale la soppressione della Direzione. Trattasi per l'appunto di una mera formalità, ritenuto che la figura del Responsabile del servizio è ancorata nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Capriasca (ROD).



Art. 5 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale (CC):

- a) adotta i regolamenti dell'~~Azienda Servizio~~, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) approva le tariffe e le tasse;
- c) **esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;**
- d) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese d'investimento;
- f) **decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;**
- g) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h) ~~nomina la Commissione di revisione;~~
- i) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Commento:

In realtà trattasi più di cambiamenti formali che sostanziali. Infatti, il Consiglio comunale, per il tramite della Commissione della Gestione, che svolgeva il ruolo di Commissione di revisione, continua ad esercitare la sorveglianza. Mentre la lettera f) meglio specifica una competenza che già era del Legislativo.

Art. 6 Competenze del Municipio

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'~~Azienda Servizio~~ e la rappresenta in giudizio.

²Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'~~Azienda Servizio~~ ed al suo miglioramento.

³²~~Inoltre~~ **In particolare il Municipio:**

- a) presenta al CC il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al CC la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento **e le sue** eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al CC;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) delibera **secondo le procedure di legge** in tema di commesse pubbliche;
- h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- l) ~~designa il Direttore dell'Azienda.~~

³Al Municipio, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della LOC sono delegate competenze decisionali in materia di:

- spese di investimento;
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- stipulazione di Convenzioni.

Commento:

L'abrogazione della lettera l) è logica conseguenza della modifica all'art. 4. Ad ogni buon conto il Responsabile dell'acqua potabile continuerà a svolgere i compiti elencati dall'attuale art. 7. Si introduce inoltre un nuovo capoverso, mutuato dall'art. 9 ROC, al fine di chiarire che anche



in ambito di approvvigionamento idrico al Municipio sono attribuite le delega stabilite dal Regolamento organico comunale.

Art. 7 Compiti della Direzione

~~La Direzione su mandato del Municipio gestisce l'Azienda, ed in particolare:~~

- ~~a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;~~
- ~~b) preavvisa le tariffe e le tasse;~~
- ~~c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.~~
- ~~d) gestisce il personale impiegato.~~

Commento:

Articolo abrogato, tuttavia anche se non vi è più una Direzione ai sensi della LMSP, il Servizio, per il tramite in primis del suo responsabile, continuerà a svolgere anche i compiti che erano stabiliti dal vecchio art. 7, vale a dire:

- a) formulare preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- b) preavvisare le tariffe e le tasse;
- c) collaborare alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda;
- d) gestire il personale impiegato.

Art. 8 7 Contabilità dell'Azienda del Servizio

~~La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato (art. 151 e ss. LOC).~~

~~Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo (710 Approvvigionamento idrico); l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (2910.101 Approvvigionamento idrico).~~

Commento:

Stando all'art 13 RGFCC il Servizio di approvvigionamento idrico, alla pari di quello di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, deve finanziarsi integralmente tramite le tasse d'utilizzazione. A tale scopo il Comune costituisce appositi fondi del capitale proprio. Tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono pertanto iscritti in uno specifico centro costo e l'eventuale eccedenza annuale di costi o ricavi deve essere attribuita integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio. Infine, i Servizi devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario, per questa ragione i relativi fondi non possono essere negativi per più di 4 anni.

Art. 8 Rversamento eccedenza di ricavi al Comune

~~Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.~~

Commento:

Richiamato quanto indicato nel commento all'articolo precedente si precisa che il citato articolo indica che gli eventuali avanzi annuali possono essere riversati al Comune se, cumulativamente, il regolamento lo prevede, il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad



almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio e una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.

Art. 9 Proventi Copertura dei costi – Tasse di utilizzazione

~~¹L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.~~

~~²L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.~~

~~³La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.~~

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utilizzazione, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RG FCC).

Commento:

La norma ribadisce quanto indicato in coda al commento all'art. 7.

Art. 80 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, ~~su segnalazione dell'Azienda~~, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv.2 LOC.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³~~L'Azienda Il Servizio~~ nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'~~Azienda Servizio~~ per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Commento:

Nessuna osservazione particolare.

Art. 81 Contestazioni e procedure

¹Le contestazioni contro le decisioni del ~~L'Azienda Servizio~~ devono essere notificate al ~~L'Azienda Servizio~~ entro quindici giorni.

²Contro la presa di posizione del ~~L'Azienda Servizio~~ è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ~~nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP~~ entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

⁴Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

Commento:

Puntuale modifica al capoverso 3.

Dando seguito ai suggerimenti forniti dalla Sezione degli enti locali (SEL) e dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), ai quali a suo tempo era stata sottoposta per preavviso una bozza del Regolamento, proponiamo pure alcune modifiche agli articoli 2 e 49.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione



¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'~~Azienda Servizio~~ e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Gli acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale, di regola siti fuori zona edificabile, non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.

²³L'~~Azienda Il Comune~~ promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Commento:

Su suggerimento del UPAAI è stato assegnato uno specifico capoverso alla parte concernente gli acquedotti privati.

Art. 49 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione, **nel rispetto dell'art. 72.**

Commento:

Nel secondo capoverso si dà seguito a quanto consigliato dalla SEL, inserendo il riferimento all'art. 72.

Oltre a queste modifiche se ne propongono altre, molte prettamente formali, mentre alcune più sostanziali e che sono principalmente il frutto dell'esperienza acquisita negli ultimi anni.

Di seguito i relativi commenti per quanto di rilievo.

Art. 10 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile ~~l'Azienda il Comune~~ è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ~~ai disposti della Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico alla OPPD~~, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

³⁴Nel resto del comprensorio ~~l'Azienda Il Comune~~, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.

Commento:

Puntuale modifica e introduzione di un nuovo capoverso 3.

Art. 12 Piano generale acquedotto (art. 5 LAppri)

Gli impianti dell'~~Azienda Servizio~~ sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LAppri).



Commento:

Stando all'art. 5 della LAppri *ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell'ambito del piano regolatore, un inventario degli impianti esistenti per l'approvvigionamento d'acqua del proprio comprensorio giurisdizionale. L'inventario è costituito da piani indicanti le parti dell'impianto d'approvvigionamento d'acqua con i dati che lo caratterizzano. Esso è allestito conformemente alle direttive del Dipartimento che fissa i termini di presentazione nei casi ritenuti urgenti o se non è prevista a breve termine una revisione del piano regolatore.* Mentre l'art. 6 della medesima legge stabilisce che *ogni comune elabora una relazione tecnica indicante lo stato aggiornato dell'approvvigionamento idrico e le necessità future. La relazione è integrata nel piano regolatore, allestita conformemente alle direttive e nei termini di tempo fissati dal Consiglio di Stato e trasmessa a quest'ultimo per le necessarie verifiche.*

Art. 14 Condotte principali

¹Le condotte principali ~~alimentano le condotte di distribuzione. Esse~~ fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Commento:

Nessuna osservazione particolare.

Art. 17 Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della ~~LLI Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI)~~:

- a) definisce, ~~previa consultazione con l'Azienda,~~ la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) ~~incarica l'Azienda il Servizio~~ della posa degli idranti.

²~~L'Azienda Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.~~

Commento:

Si specifica per esteso la Legge di riferimento, mentre cade parzialmente il capoverso 2 in ragione dell'integrazione del Servizio nel Comune.

Art. 21 Rifiuto di allacciamento

¹~~L'Azienda Il Comune~~ può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal ~~L'Azienda Comune~~ (concessione AAT)-;



- d) **quando l'oggetto si trova fuori dalla zona di distribuzione e non vi è una rete di distribuzione del Comune nelle immediate vicinanze (art. 10).**

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Commento:

La lettera d) specifica quanto già contenuto in altri articoli, di fatto il Comune non ha alcun obbligo di rifornire zone, spesso fuori zona edificabile, dove non vi sono infrastrutture esistenti.

Art. 23 Condizioni tecniche

¹Ogni stabile/**punto di fornitura** possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili/**punti di fornitura** possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili/**punti di fornitura** possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Commento:

Si propone di unire i concetti di realizzazione delle condotte di allacciamento e della dorsale, come fatto anche da altri Comuni e poiché regolati allo stesso modo, nonché di adattare l'articolo alla prassi in uso presso il Servizio. Accanto al termine stabile si propone di inserire quello più generico di punto di fornitura che indica tutti i tipi di oggetti allacciabili (fontane, giardini, orti, garage, stalle, ecc.).

Art. 25 Realizzazione delle condotte di allacciamento e/o della dorsale

¹L'allacciamento **e/o la dorsale** fino ~~al passaggio murale compreso (area pubblica), al confine tra area pubblica e area privata è di regola può essere realizzato dall'Azienda Comune.~~ In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati. ~~o essere delegato da quest'ultima ad installatori concessionari da lui autorizzati dall'AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.~~

²~~Il proprietario del fondo può richiedere l'esecuzione dell'allacciamento dello stabile (area privata) all'Azienda Comune, oppure ad installatori concessionari autorizzati dall'AAP, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.~~ L'allacciamento e/o la dorsale su area privata è di regola realizzato da installatori concessionari incaricati dal proprietario, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento. In casi particolari questo può essere effettuato direttamente dal Comune.

³Le spese per la posa di condotte d'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubbliche che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

Commento:

Si propone di unire i concetti di realizzazione delle condotte di allacciamento e della dorsale, come fatto anche da altri Comuni e poiché regolati allo stesso modo, nonché di adattare l'articolo alla prassi in uso presso il Servizio.

Art. 26 Proprietà dell'allacciamento e/o della dorsale

¹Le parti di allacciamento **e/o della dorsale** su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'~~Azienda comunale~~ Comune.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento **e/o della dorsale**.



Commento:

Conformemente a quanto esposto in precedenza si propone di unire i concetti di proprietà delle condotte di allacciamento e della dorsale.

Art. 27 Proprietà della dorsale

~~¹La parte della dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.~~

~~²La parte rimanente appartiene ai titolari della dorsale.~~

Commento:

Abrogazione che è la conseguenza dell'aggiunta all'articolo precedente.

Art. 27 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Commento:

Articolo inserito su indicazione del UPAAI, che ricalca quello del Regolamento cantonale tipo.

Art. 28 Sostituzione allacciamento e/o dorsale

~~¹L'Azienda Il Comune può sostituire, a proprie spese, parti dell'allacciamento e/o della dorsale su area pubblica in caso di interesse pubblico rilevante.~~

~~²La sostituzione di parti dell'allacciamento e/o della dorsale su area pubblica da parte dei titolari sottostà ad autorizzazione da parte dell'Azienda Comune. Tutti i costi sono a carico dei titolari.~~

~~³L'Azienda Il Comune può imporre al titolare di un allacciamento e/o di una dorsale la sua sostituzione parziale o completa sia su area pubblica, sia su area privata ed in particolare nei casi seguenti:~~

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà ~~condotte~~ dell'allacciamento o della dorsale;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- f) altri motivi di ordine tecnico.

~~Tutti i costi sono a carico del titolare. Le spese per gli interventi di sostituzione dell'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubblica che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.~~

Commento:

Si chiariscono quali siano gli interventi di sostituzione a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29 Manutenzione allacciamento e/o dorsale

~~¹Il Comune si occupa e si assume le spese della manutenzione di parti dell'allacciamento o della dorsale su area pubblica nel caso di perdite d'acqua. Qualora le perdite dovessero persistere si rimanda all'articolo 28.~~

~~²Il titolare dell'allacciamento o della dorsale è responsabile della manutenzione su area privata. I costi sono a suo carico.~~

~~¹La manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale fino al confine tra area pubblica e area privata è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.~~

~~²La manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale su area privata è di regola realizzato da installatori concessionari incaricati dal proprietario, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le indicazioni del Servizio. In casi particolari questo può essere effettuato direttamente dal Comune.~~

~~³Le spese per gli interventi di manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubbliche che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.~~



Commento:

Si propone di meglio specificare i contenuti dell'articolo.

Art. 30 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'**Azienda Comune**.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per manutenzioni o sostituzioni parziali o complete dell'allacciamento e/o della dorsale, **L'Azienda il Comune** può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Commento:

Nessuna osservazione particolare.

Art. 31 Messa fuori esercizio

~~¹Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento nei seguenti casi titolare dell'allacciamento provvede a proprie spese e previa autorizzazione da parte dell'Azienda, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato:~~

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile/~~punto di fornitura e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;~~
- c) in caso di demolizione dello stabile/~~punto di fornitura~~ o di sostituzione dell'allacciamento;
- d) ~~in caso di gravi infrazioni al seguente regolamento.~~

~~²L'Azienda, previo preavviso, può sostituirsi al titolare ed effettuare la messa fuori esercizio dell'allacciamento in caso di rifiuto di pagamento della tassa d'utilizzazione o in caso di infrazioni del seguente regolamento. Tutti i costi saranno posti a carico del titolare. Tutti i relativi costi sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.~~

Commento:

Le proposte di modifica sono essenzialmente volte a conformare l'articolo sulla messa fuori esercizio alla prassi in uso.

Art. 32 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile/~~punto di fornitura~~ deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Commento:

Si rimanda al commento all'articolo 23.

Art. 33 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal**Azienda Comune**.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.



³Ogni installazione interna necessita di un riduttore di pressione.

⁴Ogni installazione interna necessita di un filtro in entrata. **In casi particolari, su installazioni interne vecchie, sono possibili deroghe previa autorizzazione da parte del Comune.**

⁵Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'**Azienda Comune** o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'**Azienda Comune**. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, **l'Azienda il Comune** può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Commento:

Nessuna osservazione particolare.

Art. 34 Collaudo

¹**L'Azienda Il Comune** o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore **e dei relativi sigilli**, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, **l'Azienda il Comune** si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo **l'Azienda il Comune** non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono incluse nella tassa d'allacciamento.

Commento:

In realtà la prassi in uso non prevede la posa dei sigilli.

Art. 41 Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile/**punto di fornitura** allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Commento:

Si rimanda al commento all'articolo 23.

Art. 43 Limitazione della fornitura

¹**L'Azienda Il Comune** può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);



- f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'~~Azienda Comune~~.

²L'~~Azienda Il Comune~~ provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. ~~È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.~~

Commento:

È nostra prassi avvisare direttamente l'utente depositando degli avvisi in tutte le buche delle lettere delle abitazioni toccate dall'interruzione del servizio.

Art. 47 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'~~Azienda Comune~~.

²L'~~Azienda Il Comune~~ può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, previa posa ~~da parte sua di un disgiuntore di un sistema atto ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.~~

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Commento:

Non sempre è necessario un disgiuntore, a volte sono sufficienti semplici valvole anti ritorno.

Art. 49 Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'~~Azienda Comune~~ con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 48 cpv. 2. ~~La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.~~

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. ~~L'Azienda Il Comune~~ effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴~~L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione. La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.~~

Commento:

Le proposte di modifica sono essenzialmente volte ad eliminare il concetto di dismissione temporanea, in linea con quanto fatto da altri Comuni.

Art. 50 Ripristino dell'abbonamento

¹~~L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con cinque giorni lavorativi di preavviso. Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'articolo 49 equivale a richiedere un nuovo allacciamento, al proposito si rimanda agli articoli 20, 67 e seguenti.~~

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Commento:

Come indicato al capoverso 1 il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'articolo 50 equivale a richiedere un nuovo allacciamento. Per questa ragione si rimanda all'art. 20 relativo alla domanda di allacciamento, nonché all'art. 67 e seguenti, relativi ai costi di allacciamento.



Art. 52 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'~~Azienda Comune~~ e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, ~~riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.~~

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore ~~l'Azienda il Comune~~ potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Commento:

Lo stralcio della riserva è dovuto ad una proposta di modifica tariffale che sarà illustrata nel commento all'art. 72 e che in buona sostanza elimina l'aggiuntiva tassa base a chi possiede una piscina, allineandosi a quanto previsto dal Regolamento tipo emanato dal Cantone.

Art. 53 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51 deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e ~~l'azienda il Comune~~, la quale regola gli aspetti tecnici.

~~²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).~~

Commento:

Si propone lo stralcio del secondo capoverso in quanto secondo il principio di legalità le condizioni tariffali non possono divergere da quella definita dal regolamento.

Art. 56 Proprietà, e manutenzione ed utilizzo in caso di trasformazioni di edifici

¹La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

~~²In caso di trasformazione di edifici, l'Azienda ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio di misura esistente (in particolare quando la batteria non viene toccata dai lavori), o di procedere alla rimozione dello stesso.~~

~~³Qualora venga rimosso, durante i lavori verrà applicata la tassa di allacciamento di cantiere, proporzionata in base all'allacciamento finale previsto ed al termine dei lavori verrà nuovamente posato il contatore.~~

Commento:

Per una questione di coerenza si propone di creare uno specifico articolo (art. 63) relativo all'utilizzo dei contatori in caso di trasformazioni di edifici.

Art. 58 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore ~~rompendo i sigilli.~~



Commento:

Si richiama quanto indicato all'articolo 34.

Art. 60 Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'~~Azienda Comune~~ e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con ~~diverse portate, rimanessero nel limite di tolleranza consentito dal fabbricante, il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%~~, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'~~Azienda Comune~~, unitamente a quelle derivate dalla revisione o dalla sostituzione dell'apparecchio.

Commento:

Adeguamento a quanto previsto dal Regolamento tipo.

Art. 63 Utilizzo del contatore in caso di trasformazioni di edifici

¹In caso di trasformazione di edifici, ~~l'Azienda il Comune~~ ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio di misura esistente (in particolare quando la batteria ~~sanitaria~~ non viene toccata dai lavori), o di procedere alla rimozione dello stesso.

²Qualora ~~invece~~ venga rimosso, ~~durante i lavori verrà~~ sarà applicata la tassa di allacciamento di cantiere, proporzionata in base all'allacciamento finale previsto. ~~ed al Al~~ termine dei lavori ~~verrà~~ sarà nuovamente posato il contatore.

Commento:

Si richiama quanto indicato all'articolo 56.

Art. 65 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, ~~su proposta dell'Azienda~~, nel rispetto dei criteri definiti nel presente regolamento.

Art. 71 Spese di collaudo

Le spese di collaudo e di posa del contatore sono incluse nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati ~~separatamente~~ agli installatori.

Commento:

Nessuna osservazione particolare.

Art. 72 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, da una tassa di consumo e da una tassa per il noleggio del contatore (vedi ~~lett. a~~ art. 72bis);
- per i consumi a forfait per punto di prelievo (vedi ~~lett. b~~ art.72ter).

²Le tasse di cui ~~alle lettere a) e b)~~ agli articoli 72bis e 72ter sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi illustrati nel presente articolo.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.



A.

Art. 72bis Tassa base, tassa di consumo, tassa per il noleggio del contatore

Tassa base

¹La tassa base (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di fornitura annua moltiplicata per la quantità di unità di consumo.

²Ogni allacciamento ha almeno un'unità di consumo, le unità di consumo sono così definite:

- a) un'unità di consumo per ogni ~~casa unifamiliare o appartamento~~ unità abitativa, ufficio, bar, ristorante, impresa artigianale, ~~piscina (come definita nell'art. 52), come pure impianti d'irrigazione,~~ nonché, ~~se indipendenti dagli impianti degli oggetti sopradescritti:~~ edifici ad uso privato, giardini, orti, vigneti, ecc. Nel caso di ~~appartamenti più unità abitative,~~ la presenza della cucina e dei servizi igienici ~~in relazione a spazi abitativi indipendenti~~ determina il numero di ~~utenze~~ unità di consumo fatturate. In uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluenza ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato;
- b) due unità di consumo per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa, con contatore fino a 25 mm;
- c) tre unità di consumo per ogni albergo, garni, pensione e altro esercizio pubblico di affitto camere, con contatore fino a 25 mm;
- d) quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- e) cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.

³La tariffa di fornitura annua per unità di consumo può variare da fr. 150.00 a fr. 250.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie dell'~~Azienda Servizio~~. Per durate inferiori è calcolata pro-rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

⁴~~Alle piscine sottoposte a tassa base vengono applicate le seguenti regole:~~

- ~~a) il riempimento di piscine di qualsiasi genere è soggetto a notifica all'Azienda. Esso può essere effettuato unicamente previa autorizzazione da parte della medesima;~~
- ~~b) il mancato utilizzo saltuario per un anno non dà diritto al rimborso della tassa utenza;~~
- ~~c) la non messa in esercizio per diversi anni deve essere preventivamente comunicata mediante lettera all'Azienda;~~
- ~~d) particolari brevetti che sfruttano interamente l'acqua piovana, non sfruttando quindi per il funzionamento l'acqua potabile, possono essere esonerati dall'unità di consumo, previa richiesta all'Azienda ed eventuale accettazione.~~
- ~~e) la mancata notifica dell'uso di piscine è passibile di multa in ottemperanza all'art. 79.~~

La tariffa di fornitura annua all'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici) può variare da fr. 500.00 a fr. 1'500.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie del Servizio. Per durate inferiori è calcolata pro-rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

Tabella A: tassa base, calcolata tramite unità di consumo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità (n° unità di consumo)	Minimo (Fr./anno)	Massimo (Fr./anno)
CS	Standard	Unità di consumo	4	150.00	250.00
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	Unità di consumo	4	500.00	1'500.00

Tassa di consumo

⁵La tassa di consumo (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di consumo al m³, moltiplicata per il totale dei m³ consumati, rilevati tramite lettura, ~~di regola,~~ annuale del contatore. ~~Per promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua e ridurre i consumi, si applica una tariffa progressiva che cresce all'aumentare dei m³ annui utilizzati.~~ Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale si applica una riduzione del 50%. Per le abitazioni (di regola site in fuori zona edificabile), che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

⁶La tariffa al metro cubo è definita dal Municipio tramite ordinanza nei limiti stabiliti dalla tabella seguente.



Tabella: *tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore*

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità (m ³)	Minimo (Fr./m ³)	Massimo (Fr./m ³)
Acqua potabile	All'utenza	0-200	0.50 1.00	1.50 2.50
		201-400	0.70	2.10
		>400	0.90	2.70
Acqua potabile	A rivenditori	>0	0.60	1.20
Acqua potabile	Uso agricolo	0-200 201-400 >400	-50% <i>tassa acqua potabile all'utenza</i>	
Acqua greggia	All'utenza	0-200 201-400 >400	-25% <i>tassa acqua potabile all'utenza</i>	

Tassa per il noleggio del contatore

⁷La *tassa annua di noleggio (IVA inclusa)* è composta dalle tariffe annue di noleggio fissate dal Municipio tramite Ordinanza municipale e dal diametro del contatore montato. Il calibro del contatore è stabilito dall'~~Azienda Comune~~. Il noleggio del contatore è a carico del ~~proprietario dell'impianto titolare dell'allacciamento~~.

⁸La *tariffa al metro cubo* è definita dal Municipio tramite ordinanza nei limiti stabiliti dalla tabella seguente.

Tabella: *tassa per il noleggio del contatore, definita in base al diametro*

Diametro (mm)	Minimo (Fr./anno)	Massimo (Fr./anno)
20	30.00	50.00
25	35.00	55.00
32	40.00	60.00
40	60.00	80.00
50	100.00	120.00
>50	150.00	170.00

B.

Art. 72ter Tassa a forfait per punto di prelievo

¹La *tassa a forfait per punto di prelievo annua (IVA inclusa)* è definita a seconda dell'utilizzo ed è fissata dal Municipio tramite Ordinanza municipale che ne definisce le relative tariffe forfetarie *entro i limiti stabiliti dalla tabella sottostante*.

~~Per i monti ai quali si applica la tariffa FF, e che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.~~

Tabella: *tassa a forfait per punto di prelievo*

Tariffa	Fornitura a forfait (descrizione)	Calcolo	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
CT	Temporanea impianti da cantiere	Unità di allacciamenti (una <i>tassa</i> ogni allacciamento)	Pari a 1/5 della <i>tassa</i> di allacciamento (vedi art. 68)	
FT	Temporanea prelievo da idrante	Unità di allacciamenti (una <i>tassa</i> ogni allacciamento)	100.00	400.00
FS	Standard per impianti a consumo costante	Unità di consumo (p.es. fontane) 3 l/min. al massimo	200.00	800.00
FF	Standard per unità di consumo	Unità di consumo (p.es. zona monti)	100.00	400.00
FFG	Standard per unità di consumo di acqua greggia	Unità di consumo (p.es. zona monti)	-25% FF	



Commento:

Innanzitutto, da un punto di vista formale, per facilitarne la lettura si propone di scomporre il vecchio articolo 72 in tre articoli distinti.

Per quanto attiene alla tassa base si propone in primis di chiarire due concetti che in passato hanno dato adito a fraintendimenti, il primo è quello che ogni allacciamento ha almeno un'unità di consumo, mentre il secondo che per edifici ad uso privato, giardini, orti, vigneti, ecc. se indipendenti dagli impianti di case unifamiliari, appartamenti, uffici, bar, ristoranti o imprese artigianali, è conteggiata un'unità di consumo. Oltre a ciò, come anticipato, si chiede lo stralcio del riferimento alle piscine che prevedeva l'aggiunta di un'ulteriore unità di consumo per i proprietari di piscine e di impianti d'irrigazione, poiché tale pratica non è più tollerata dalle Autorità di controllo, proponendo conseguentemente l'abrogazione del capoverso 4.

In questo contesto, per quanto concerne la struttura della tassa di base il Sorvegliante dei prezzi *reputa che una tassa di base indistinta per tutti i tipi di residenze (appartamento/casa unifamiliare) che supera il valore della tassa fatturata al consumo di 50 m³ d'acqua all'anno, come è attualmente il caso a Capriasca, penalizza fortemente le piccole economie domestiche. Se la quota delle entrate della tassa di base supera il 50% delle entrate totali – come nel caso del tariffario proposto da Capriasca – al fine di rispettare il principio di causalità dei costi, i criteri di calcolo dovrebbero concentrarsi maggiormente sui fattori che hanno un impatto sulla progettazione dell'infrastruttura.*

Al fine d'ottenere un migliore rispetto dei principi di causalità dei costi e di parità di trattamento, egli raccomanda di sostituire l'attuale tassa di base annuale per unità di consumo con uno dei modelli proposti nell'allegato "*Modelli raccomandati per le tasse di base relative alla fornitura di acqua*".

Allo stato attuale, applicare la proposta a noi più vicina, vale a dire una tassa unica in funzione delle dimensioni del contatore, significherebbe dover sostituire tutto gli apparecchi di misura, definendoli in base a nuovi criteri. Ciò comporterebbe un investimento enorme, sia per acquistarli, sia per recarsi in oltre 3'000 abitazioni per procedere con la sostituzione. Oltre a ciò, in molti casi sarebbe necessaria una modifica della batteria sanitaria, il cui costo ricadrebbe sui proprietari ed anche il sistema di fatturazione andrebbe totalmente rivisto.

Una transizione così drastica è ritenuta al momento prematura, tenuto in particolare conto della mole di investimenti previsti a medio termine (fr. 2'250'000.00 annui per i prossimi 15-20 anni), la maggior parte dei quali davvero urgenti.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, tenendo in debita considerazione le indicazioni del Sorvegliante dei prezzi, si conferma che i prossimi aumenti tariffali saranno effettuati con ogni probabilità sulla tassa di consumo e non sulla tassa base, che potrebbe semmai venir anche diminuita; così facendo a medio termine si potrebbe raggiungere l'*optimum* auspicato dal Sorvegliante dei prezzi, senza apportare alcuna modifica al sistema tariffale.



Per quanto concerne invece la tassa di consumo, dando seguito alle indicazioni del Sorvegliante dei prezzi, si propone lo stralcio del prelievo di una tassa progressiva, non più ammessa in quanto ritenuta iniqua. In questo contesto si chiede pure di aumentare gli importi minimi e massimi della tassa di consumo per l'utenza.

In merito alla tassa minima la proposta è riconducibile al fatto che, come confermatoci dall'UPAAI, la tariffa di fornitura a rivenditori dev'essere minore di quella all'utenza in quanto non considera le spese di rete che saranno sostenute dal rivenditore sul proprio comprensorio, come pure alla constatazione che l'applicazione di una tassa minima inferiore a fr. 1.00 è del tutto inverosimile.

Per quanto attiene all'incremento dell'importo massimo si sottolinea la necessità di aumentare il margine di manovra del Municipio a medio-lungo termine, tenuto soprattutto conto dei numerosi investimenti prospettati e dei minori introiti dovuti all'abolizione della tassa progressiva.

Art. 73 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'**Azienda Comune**.

²**L'Azienda Il Comune** si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni **L'Azienda Il Comune** si riserva di procedere con la lettura forzata. ~~Il presente cpv. si applica anche nel caso di contatori a telelettura qualora vi fosse una mancata presa dei dati.~~

Commento:

Si propone lo stralcio del riferimento alla telelettura perché a medio termine non è prevista l'implementazione di tale sistema. A tempo debito andrà se del caso creato un apposito articolo che dovrà anche trattare la questione legata alla protezione dei dati.

Art. 76 Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo ~~semestrale~~ **annuale** dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Commento:

Adeguamento alla prassi in vigore.

Art. 79 Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal **Comune** dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.



²Decorso tale termine, il **Comune** provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il **Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.**

Commento:

Si propone un nuovo capoverso che prende spunto da quanto previsto dal Regolamento cantonale tipo.

Oltre alle modifiche suesposte sono stati effettuati alcuni cambiamenti al punto 1 *Definizioni*, definendo meglio il concetto di acqua greggia, inserendo il termine Servizio, nonché e come avvenuto nell'ultima versione del Regolamento tipo emanato dal Cantone si è pure provveduto ad eliminare le leggi, mentre al punto 2.1 sono stati inseriti i riferimenti alle leggi ed alle ordinanze.

Nei restanti articoli 3, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 74, 75, 77, 78 e 81, la denominazione "Azienda" viene infine cambiata in "Servizio" o, a dipendenza del contenuto della norma, in "Comune".

Il messaggio, che è stato sottoposto preliminarmente alla SEL ed all'UPAAI e le cui osservazioni sono state prese in considerazione nel limite del possibile, è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari e alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per gli aspetti tecnici.

A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale n° 1020 del 18 luglio 2022.

Allegati:

- Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico;
- *"Modelli raccomandati per le tasse di base relative alla fornitura di acqua"*.



COMUNE DI CAPRIASCA Consiglio comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio no. 21/2022 riguardante alcune modifiche al Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico (nuova denominazione),

visti i rapporti:

- della Commissione della Gestione del ...,
- della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del ...

D E C I D E:

1. È approvato il Regolamento riguardante il Servizio di approvvigionamento idrico come da testo allegato, parte integrante del presente Messaggio municipale.
2. Il regolamento entra in vigore con la relativa ratifica cantonale.
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

Per il Consiglio comunale

XXXXX XXXXX, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete,



Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico

Tesserete,



1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola è il titolare dell'allacciamento;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo. Nel caso di compravendite per stabilire la proprietà del fondo fa stato la data d'iscrizione a registro fondiario;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Servizio	Servizio di approvvigionamento idrico del Comune di Capriasca
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte d'allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile/punto di fornitura alla condotta di distribuzione, eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili/punti di fornitura;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile/punto di fornitura fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
AAT	Associazione Acquedotti Ticinesi
CCS	Codice Civile Svizzero

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (lista non esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) RS 817.0;
- Ordinanza federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) RS 817.02;
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) RS 817.022.11;
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti RS 817.023.21;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) RS 814.20;
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) RS 814.201;
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri) 9.1.2.1.

2.2 Direttive della SSIGA

- direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).



3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

¹Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Capriasca, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

²In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Gli acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale, di regola siti fuori zona edificabile, non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento.

³Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra Comune, titolari dell'allacciamento, abbonati e utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, su richiesta, un esemplare del presente e delle tariffe (pure consultabili sul sito del Comune).

Art. 4 Organizzazione

Organi del Servizio sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio.

Art. 5 Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale (CC):

- a) adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) approva le tariffe e le tasse;
- c) esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese d'investimento;
- f) decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 6 Competenze del Municipio

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

²In particolare il Municipio:

- a) presenta al CC il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;



- b) propone al CC la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al CC;
- d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g) delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
- h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

³Al Municipio, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della LOC sono delegate competenze decisionali in materia di:

- spese di investimento;
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- stipulazione di Convenzioni.

Art. 7 Contabilità del Servizio

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo (*710 Approvvigionamento idrico*); l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (*2910.101 Approvvigionamento idrico*).

Art. 8 Riversamento eccedenza di ricavi al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 9 Copertura dei costi – Tasse di utilizzazione

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utilizzazione, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Art. 10 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

⁴Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.



Art. 11 Compiti del Comune

¹Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴Il Comune provvede in particolare ad:

- a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati i casi di cui agli artt. 41 e 43).

⁵Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari dell'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12 Piano generale acquedotto

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LAppr).

Art. 13 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti.

Art. 14 Condotte principali

¹Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 16 Costruzione

¹Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 17 Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI):

- a) definisce la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) incarica il Servizio della posa degli idranti.

²Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.



Art. 18 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione, fermo restando l'obbligo di coinvolgere il Servizio. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 79.

Art. 19 Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 20 Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune tramite l'apposito formulario disponibile anche sul sito internet del Comune.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21 Rifiuto di allacciamento

¹Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune (concessione AAT);
- d) quando l'oggetto si trova fuori dalla zona di distribuzione e non vi è una rete di distribuzione del Comune nelle immediate vicinanze (art. 10).

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono concordati tra il richiedente e il Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23 Condizioni tecniche

¹Ogni stabile/punto di fornitura possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili/punti di fornitura possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili/punti di fornitura possono essere provvisti di più allacciamenti.



⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 24 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 CCS, a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo, previo preavviso, di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 25 Realizzazione delle condotte di allacciamento e/o della dorsale

¹L'allacciamento e/o la dorsale fino al confine tra area pubblica e area privata è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.

²L'allacciamento e/o la dorsale su area privata è di regola realizzato da installatori concessionari incaricati dal proprietario, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento. In casi particolari questo può essere effettuato direttamente dal Comune.

³Le spese per la posa di condotte d'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubbliche che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 26 Proprietà dell'allacciamento e/o della dorsale

¹Le parti di allacciamento e/o della dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento e/o della dorsale.

Art. 27 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 28 Sostituzione allacciamento e/o dorsale

¹ Il Comune può sostituire, a proprie spese, parti dell'allacciamento e/o della dorsale su area pubblica in caso di interesse pubblico rilevante.



²La sostituzione di parti dell'allacciamento e/o della dorsale su area pubblica da parte dei titolari sottostà ad autorizzazione da parte del Comune. Tutti i costi sono a carico dei titolari.

³ Il Comune può imporre al titolare di un allacciamento e/o di una dorsale la sua sostituzione parziale o completa sia su area pubblica, sia su area privata ed in particolare nei casi seguenti:

- a) limitata capacità di trasporto;
- b) non conformità alle vigenti normative;
- c) vetustà dell'allacciamento o della dorsale;
- d) ripetute perdite d'acqua;
- e) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- f) altri motivi di ordine tecnico.

Le spese per gli interventi di sostituzione dell'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubblica che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29 Manutenzione allacciamento e/o dorsale

¹La manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale fino al confine tra area pubblica e area privata è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.

²La manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale su area privata è di regola realizzato da installatori concessionari incaricati dal proprietario, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le indicazioni del Servizio. In casi particolari questo può essere effettuato direttamente dal Comune.

³Le spese per gli interventi di manutenzione dell'allacciamento e/o della dorsale, sia su area pubbliche che su area privata, sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 30 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al-Comune.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per manutenzioni o sostituzioni parziali o complete dell'allacciamento e/o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 31 Messa fuori esercizio

¹Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento nei seguenti casi:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile/punto di fornitura e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile/punto di fornitura o di sostituzione dell'allacciamento;
- d) in caso di gravi infrazioni al seguente regolamento.

²Tutti i relativi costi sono interamente a carico del titolare dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 32 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile/punto di fornitura deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.



Art. 33 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Ogni installazione interna necessita di un riduttore di pressione.

⁴Ogni installazione interna necessita di un filtro in entrata. In casi particolari, su installazioni interne vecchie, sono possibili deroghe previa autorizzazione da parte del Comune.

⁵Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34 Collaudo

¹Il Comune o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono incluse nella tassa d'allacciamento.

Art. 35 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 36 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 37 Doveri di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 38 Controlli

¹Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.



³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 39 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento risponde nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento è responsabile per gli atti dei suoi inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 40 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 41 Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile/punto di fornitura allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵ Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶ Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 42 Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 43 Limitazione della fornitura

¹ Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f) qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.



² Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati.

Art. 44 Esclusione di responsabilità

¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 43 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua

¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 46 Prelievo abusivo

¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste dall'art. 80 del presente regolamento.

⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 47 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

² Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, previa posa di un sistema atto ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 48 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹ Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione, nel rispetto dell'art. 72.

Art. 49 Disdetta dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 48 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.

² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴ La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.



Art. 50 Ripristino dell'abbonamento

¹Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'articolo 49 equivale a richiedere un nuovo allacciamento, al proposito si rimanda agli articoli 20, 67 e seguenti.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 51 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 52 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 53 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, il quale regola gli aspetti tecnici.

Art. 54 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 55 Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato unicamente con il contatore messo a disposizione dal Comune.

²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.

Art. 56 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 57 Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 58 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).



²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 59 Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.

²In caso di inosservanza si applica l'art. 34 cpv. 2.

Art. 60 Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione o dalla sostituzione dell'apparecchio.

Art. 61 Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 62 Sotto-contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Art. 63 Utilizzo del contatore in caso di trasformazioni di edifici

¹In caso di trasformazione di edifici, il Comune ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio di misura esistente (in particolare quando la batteria sanitaria non viene toccata dai lavori), o di procedere alla rimozione dello stesso.

²Qualora invece venga rimosso, sarà applicata la tassa di allacciamento di cantiere, proporzionata in base all'allacciamento finale previsto. Al termine dei lavori sarà nuovamente posato il contatore.

9. FINANZIAMENTO

Art. 64 Autonomia finanziaria

¹Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a) tasse di allacciamento (vedi art. 69);
- b) tasse di utilizzazione (vedi art. 72);
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;



f) contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti nel presente regolamento.

Art. 66 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67 Allacciamento

¹I costi d'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) le spese di collaudo e la posa del contatore.

²Tutti i costi dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 68 Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69 Limiti minimi e massimi della tassa di allacciamento

La tassa di allacciamento (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue fissate dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della tabella seguente e dal diametro della condotta posata. Tasse d'allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione se comprovate e dedotte in caso d'interventi di trasformazione o di riattazione.

Tabella: Tasse di allacciamento, calcolata tramite il diametro dell'allacciamento

Condotta in FE (") pollici	Condotta in PE pn 16 (mm)	Diametro interno (mm)	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
≤1	≤32	<30	1'000.00	1'500.00
1 ¼	40	31-40	1'500.00	2'000.00
1 ½	50	41-50	2'000.00	2'500.00
2	63	51-60	2'500.00	3'500.00
≥2 ½	≥75	>60	3'000.00	5'000.00

Art. 70 Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71 Spese di collaudo

Le spese di collaudo e di posa del contatore sono incluse nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.



11. TASSE

Art. 72 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, da una tassa di consumo e da una tassa per il noleggio del contatore (vedi art. 72bis);
- per i consumi a forfait per punto di prelievo (vedi art.72ter).

²Le tasse di cui agli articoli 72bis e 72ter sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi illustrati nel presente articolo.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 72bis Tassa base, tassa di consumo, tassa per il noleggio del contatore

Tassa base

¹La tassa base (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di fornitura annua moltiplicata per la quantità di unità di consumo.

²Ogni allacciamento ha almeno un'unità di consumo, le unità di consumo sono così definite:

- f) un'unità di consumo per ogni unità abitativa, ufficio, bar, ristorante, impresa artigianale, nonché, se indipendenti dagli impianti degli oggetti sopradescritti: edifici ad uso privato, giardini, orti, vigneti, ecc. Nel caso di unità abitative, la presenza della cucina e dei servizi igienici determina il numero di unità di consumo fatturate. In uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluente ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato;
- g) due unità di consumo per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa, con contatore fino a 25 mm;
- h) tre unità di consumo per ogni albergo, garni, pensione e altro esercizio pubblico di affitto camere, con contatore fino a 25 mm;
- i) quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- j) cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.

³La tariffa di fornitura annua per unità di consumo può variare da fr. 150.00 a fr. 250.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie del Servizio. Per durate inferiori è calcolata pro-rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

La tariffa di fornitura annua all'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici) può variare da fr. 500.00 a fr. 1'500.00 annui ed è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie del Servizio. Per durate inferiori è calcolata pro-rata temporis in funzione dei giorni d'uso. La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

Tassa di consumo

⁵La tassa di consumo (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di consumo al m³, moltiplicata per il totale dei m³ consumati, rilevati tramite lettura, di regola, annuale del contatore. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale si applica una riduzione del 50%. Per le abitazioni (di regola site in fuori zona edificabile), che usufruiscono di acqua greggia, si applica una riduzione del 25%.

⁶La tariffa al metro cubo è definita dal Municipio tramite ordinanza nei limiti stabiliti dalla tabella seguente.

Tabella: *tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore*

Tipo di acqua	Distribuzione	Minimo (Fr./m ³)	Massimo (Fr./m ³)
Acqua potabile	All'utenza	1.00	2.50
Acqua potabile	A rivenditori	0.60	1.20
Acqua potabile	Uso agricolo	-50% taxa acqua potabile all'utenza	
Acqua greggia	All'utenza	-25% taxa acqua potabile all'utenza	

Tassa per il noleggio del contatore

⁷La taxa annua di noleggio (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue di noleggio fissate dal Municipio tramite Ordinanza municipale e dal diametro del contatore montato. Il calibro del contatore è stabilito dal Comune. Il noleggio del contatore è a carico del titolare dell'allacciamento.

⁸La tariffa al metro cubo è definita dal Municipio tramite ordinanza nei limiti stabiliti dalla tabella seguente.

Tabella: *tassa per il noleggio del contatore, definita in base al diametro*

Diametro (mm)	Minimo (Fr./anno)	Massimo (Fr./anno)
20	30.00	50.00
25	35.00	55.00
32	40.00	60.00
40	60.00	80.00
50	100.00	120.00
>50	150.00	170.00

Art. 72ter Tassa a forfait per punto di prelievo

¹La taxa a forfait per punto di prelievo annua (IVA inclusa) è definita a seconda dell'utilizzo ed è fissata dal Municipio tramite Ordinanza municipale che ne definisce le relative tariffe forfetarie entro i limiti stabiliti dalla tabella sottostante.

Tabella: *tassa a forfait per punto di prelievo*

Tariffa	Fornitura a forfait (descrizione)	Calcolo	Minimo (Fr.)	Massimo (Fr.)
CT	Temporanea impianti da cantiere	Unità di allacciamenti (una taxa ogni allacciamento)	Pari a 1/5 della taxa di allacciamento (vedi art. 68)	
FT	Temporanea prelievo da idrante	Unità di allacciamenti (una taxa ogni allacciamento)	100.00	400.00
FS	Standard per impianti a consumo costante	Unità di consumo (p.es. fontane) 3 l/min. al massimo	200.00	800.00
FF	Standard per unità di consumo	Unità di consumo (p.es. zona monti)	100.00	400.00
FFG	Standard per unità di consumo di acqua greggia	Unità di consumo (p.es. zona monti)	-25% FF	



Art. 73 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

²Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni il Comune si riserva di procedere con la lettura forzata.

Art. 74 Incasso ed esecuzione

¹Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00.

⁵Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento.

⁶Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle fatture comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) l'interruzione dell'erogazione normale;
- b) la posa di un contatore a pagamento;
- c) il versamento di una garanzia.

12. CAUZIONI

Art. 75 In generale

¹Il Comune può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.

²Se richiesta sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

³Devono inoltre versare una cauzione, se richiesta:

- a) gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b) gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
- c) gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
- d) gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 76 Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 77 Inadempienza

¹Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.



Art. 78 Restituzione

¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 79 Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 80 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv. 2 LOC.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 81 Contestazioni e procedure

¹Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere notificate al Servizio entro quindici giorni.

²Contro la presa di posizione del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

⁴Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. xxxx del XX xxxxxx 2022.

Per il Consiglio comunale

Xxxxxx Xxxxxxx, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, **Scrutatori**



Modelli raccomandati per le tasse di base relative alla fornitura di acqua

Modello taxa di base	Condizioni aggiuntive	Osservazioni	Percentuale di entrate dalle tasse di base
Unità di carico (<i>load units</i>)		Per ridurre il lavoro legato al rilevamento si consiglia di raggrupparle in scaglioni e di strutturarle in maniera leggermente degressiva. Questa strutturazione è più conforme al principio di causalità.	Senza restrizioni
Tariffa a scaglioni e degressiva	Non indicata per i Comuni con un'elevata percentuale di abitazioni secondarie.		Senza restrizioni
Tassa di base unica per abitazione -> Soluzione transitoria a condizione che la taxa di base sia molto bassa.	La taxa di base non deve superare il prezzo di 50 m ³ di acqua consumata		< 30 %
Tassa unica per raccordo o (dimensioni del) contatore -> Soluzione transitoria, se la percentuale della taxa di base è inferiore al 50% delle entrate.	Nel differenziare per dimensioni del contatore, fare attenzione che i contatori siano stati installati in base a criteri unitari in tutto il bacino d'utenza.		< 50 %
Tassa di base unica per abitazione combinata con una taxa unica per raccordo o contatore	La taxa di base non deve superare il prezzo di 50 m ³ di acqua consumata		< 60 %
Tassa di base in funzione delle dimensioni dell'abitazione – va inoltre fatta una distinzione tra abitazione in casa plurifamiliare o in casa unifamiliare	Se la taxa di base supera il 60 % è opportuno specificare maggiormente le dimensioni dell'abitazione (numero di stanze o superficie abitativa).	Questo modello è più conforme al principio di causalità se viene combinato con una taxa per raccordo/contatore perché in questo modo si tiene meglio conto dei costi fissi per raccordo.	Senza restrizioni

In base alla situazione è indicato riscuotere oltre alla taxa di base una taxa per la protezione antincendio, in particolare per l'industria e l'artigianato o per gli edifici agricoli senza raccordo idrico.